

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro, n), o), limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, p) limitatamente alle disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, q) limitatamente al commercio con l'estero; r) limitatamente al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme regionali, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Il Presidente della Regione interessata partecipa alla seduta del Consiglio dei ministri che esamina la proposta di intesa"».